

Repubblica Italiana



COMUNE DI ZAGAROLO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Numero Registro Generale 2
del 10-01-2020

ORDINANZA

OGGETTO: CHIUSURA DEL PLESSO SCOLASTICO "DE AMICIS" NEI GIORNI 10/01/2020 E 13/01/2020. INTERVENTI A TUTELA DELLA SALUTE DEGLI ALUNNI E DEGLI OPERATORI.

IL SINDACO

Premesso:

che alle ore 8:40 in data odierna, a seguito di segnalazione della direzione scolastica, personale comunale si è recato presso il plesso scolastico dell'istituto De Amicis ove unitamente a personale dei vigili del fuoco e della società di distribuzione del Gas Erogasmet, ha constatato che presso il locale cucina era presente un forte odore di gas che presumibilmente poteva dar luogo ad una possibile emissione di gas;

che dopo aver provveduto allo sgombero dei locali scolastici ed aver avviato i controlli del caso, è emerso che in via cautelare risultasse necessario procedere alla verifica della funzionalità dell'intero impianto di erogazione del gas del plesso nonché della piena funzionalità dell'impianto di cucina a gas dei locali adibiti alla ristorazione scolastica;

Vista la relazione a firma del responsabile dell'area VI registrata al protocollo comunale n.823 del 10/01/2020 nella quale viene sottolineato che al fine di verificarsi problematiche sanitarie tali da pregiudicare la prosecuzione dell'attività didattica risultano necessarie operazioni di verifica presso i precitati locali scolastici che, stante la delicatezza degli interessi pubblici coinvolti, necessariamente dovranno essere effettuate anche durante la giornata del 13/01/2020 con ripresa delle lezioni a far data dal giorno martedì 14/01/2020 fermo restando, per quanto attiene ai locali cucina, l'interdizione all'utilizzo dell'impianto a gas da tale ultima data e fino al momento in cui idonea figura professionale abilitata provvederà a certificarne la regolare funzionalità, con conseguente obbligo di procedere alla preparazione dei pasti mediante sistemi alimentati con energia elettrica;

Tenuto conto:

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali;
- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;
- che il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle “emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale” di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

Tenuto conto che, per la particolare urgenza di procedere e per le sue caratteristiche di provvedimento rivolto ad una generalità di soggetti, la presente ordinanza non necessita di comunicazione di avvio del procedimento;

Visto l'art. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

ORDINA

per quanto riportato nella premessa narrativa da considerare parte, **la chiusura di tutti i locali del plesso De Amicis:**

1. **nella giornata di venerdì 10 gennaio 2020** al fine di preservare l'igiene e la salute degli alunni e degli operatori in relazione alle condizioni di potenziale pericolo connesse alla constatazione di forte odore di gas e alle potenziali conseguenti emissioni di gas.
2. **Nella giornata di lunedì 13 gennaio 2020** per la verifica della funzionalità dell'intero impianto di erogazione del gas del plesso nonché della piena funzionalità dei locali adibiti alla ristorazione scolastica e l'esecuzione di tutti gli eventuali conseguenti interventi necessari ed opportuni al ripristino di condizioni di piena funzionalità.
3. **La ripresa delle normali attività scolastica a far data dal giorno martedì 14 gennaio 2020** fermo restando, per quanto attiene ai locali cucina, l'interdizione dell'utilizzo del gas per la preparazione dei pasti a far data dal predetto giorno 14/01/2020, fino al momento in cui idonea figura

professionale abilitata provvederà a certificarne la regolare funzionalità, con conseguente obbligo di procedere alla preparazione dei pasti mediante sistemi alimentati con energia elettrica.

4. STABILISCE

che le misure stabilite nel presente provvedimento vengano comunicate a tutti gli istituti scolastici interessati.

DEMANDA

al Responsabile del Servizio Polizia Locale di verificare l'avvenuta esecuzione del presente atto/provvedimento, nei termini da esso previsti;

AVVERTE

che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia;
che la mancata osservanza ai disposti sopracitati è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico presso l'ufficio del Sindaco;

INFORMA,

INOLTRE

che contro il presente provvedimento può essere proposto:
ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Roma entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

DISPONE

inoltre

che la presente ordinanza:

- a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
- b) sia comunicata Alla Prefettura di Roma
- c) al Servizio di Polizia Locale, al responsabile dell'Area VI nonché al responsabile dell'Area II del Comune di Zagarolo;
- d) sia comunicata al dirigente dell'istituto comprensivo Zagarolo;
- e) sia comunicata all'impresa Cilia Italia s.r.l., alla Vivenda spa, alla cooperativa SARC, nonché a tutte le Associazioni e enti del terzo settore che a qualunque titolo utilizzino i locali del plesso per lo svolgimento di attività culturali, sportive e di integrazione.

Zagarolo 10/01/2020

il Vice Sindaco

Emanuela Panzironi

per temporanea assenza

IL SINDACO
LORENZO PIAZZAI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005